

La *lex Coloniae Genetivae Iuliae*
***seu Ursonensis* – rassegna della materia.**

Gli organi della colonia

Aldona Rita JUREWICZ

(Università di Warmia e Masuria di Olsztyn)

Parte I. – 1. Che cosa è la legge Genetiva? – 2. Il contenuto. – 3. Un po' di storia... – 4. Introduzione. – 5. *Colonia civium Romanorum Genetiva Iulia*. – Parte II. I organi di statuto dell'Urso. – 1. *Ordo decurionum*. – 2. I *comitia tributa*. – 3. *Magistratus municipales* – a) *Officium*. – b) *Ilviri*. – c) *Praefectus come un istituito del Ilvir*. – d) *Aediles*. – 4. I *sacerdoti*. – 5. Conclusioni.

I.1. Nell'anno 1870 e 1871 nella città odierna Osuna (Spagna) sono state scoperte quattro tavole di bronzo¹. Esse contenevano i frammenti di uno statuto dell'antica colonia Urso. Insomma, disponiamo² di quattro tavole (probabilmente un insieme di otto oppure nove pezzi)³, quasi complete⁴, sulle quali è stato inciso un testo della *lex coloniae*

¹ Attraverso gli scavi archeologici condotti nell'anno 1874 - cfr. S. RICCOBONO, *FIRA*, vol. I, Florentiae 1941, p. 177-178 ; L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953.

² Il testo dalle tavole era mappato nel CIL nr 594, p. 488-494. L'autrice di questo articolo si basa sul testo dall'edizione di Salvatore RICCOBONO, *FIRA*, vol. I, p. 179-198 (*praef.* p. 177-179).

³ Non disponiamo, purtroppo, di nessuna notizia su questo punto, ma probabilmente il testo completo assumeva 8 o 9 tavole di bronzo ; F.J. BRUNA, *Lex Rubria. Ceasars Regelung für die Richterlichen Kompetenzender Munizipalmagistrate in Gallia Cisalpina*, Leiden, 1972, p. 300 n.21 ; E. GABBA, *Riflessioni sulla lex coloniae Genetivae Iuliae*, in *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, a cura J. Gonzalez e J. Arce, Madrid, 1988, p. 157.

⁴ O. GRADENWITZ, *Die Gemeindeordnungen der Tafel von Heraclea*, Heidelberg, 1916, p. 49-52 ; S. RICCOBONO, *FIRA*, vol. I, p. 178 ; L. WENGER, *op. cit.*, p. 396-398.

Genetivae Iuliae seu Ursonensis. Ognuna di queste tavole aveva 162 centimetri di larghezza e 63 centimetri di altezza. Il testo dello statuto è stato scolpito in cinque colonne⁵. Alle tavole furono aggiunte le listelle di bronzo che univano tutte le tavole insieme⁶.

Le ricerche epigrafiche hanno rivelato i vestigi delle cancellazioni e delle correzioni sul materiale originale⁷ le quali hanno dato un assunto alla larga critica di ingenuità dei frammenti conservati⁸. Di conseguenza, questa critica ha consentito un tentativo di riproduzione del processo tecnologico della fabbricazione delle tavole e, inoltre, delle vicende precedenti del testo.

Theodor Mommsen assumeva che la quarta tavola (considerata come l'ultima nel complesso) è stata, addirittura, sostituita da un'altra, presumibilmente più recente⁹. Comunque, per esempio, secondo Otto Gradenwitz, le alterazioni sono state introdotte nel testo originario dello statuto già nel periodo precedente alla produzione delle tavole di bronzo. La *lex Genetivae* scritta sul papiro arrotolato si trovava nel archivio della colonia; i magistrati municipali o i loro inferiori si servivano spesso di quel testo. È probabile che alcuni *scribae* talvolta inserivano le alterazione (*Quasi-Interpolationen als eine Randglosse*) nel testo¹⁰.

In favore della ingenuità del testo conservato sulle tavole si è dichiarato Emil Kiessling¹¹. Questo autore attribuiva le alterazioni presenti sulla quarta tavola ad un incisore, il quale - come presumeva

⁵ F.J. BRUNA, *op. cit.*, p. 300 n.21.

⁶ Descrizione dettagliata da E. GABBA, *op. cit.*, p. 157 e s.

⁷ Gli studiosi accennano anche l'incoerenza del testo e segnalano gli errori ortografici: O. GRADENWITZ, *Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmenten*, Heidelberg, 1915, p. 7-11 (dove si occupa specialmente della tavola quarta); IDEM, *Die Gemeindeordnungen...*, *op. cit.*, p. 49-52 (descrizione dettagliata di tutte le alterazioni presenti su questa tavola); E. NORDEN, *Aus altrömischen Priesterbücher*, Lund-Leipzig, 1939, p. 13

⁸ Cronologicamente la critica e il sospetto interpolazionistico erano avanzati da O. GRADENWITZ, *Versuch...*, *op. cit.*, p. 8-9 [cfr. anche IDEM, *Praedes und Praedia*, ZSS 42 (1921), p. 568-571 e IDEM, *Nochmals: Die römische Stadtrechte*, ZSS 43 (1922), p. 440-445, p. 448-455 (riguardo ai capitoli concreti di legge)]; E. NORDEN, *op. cit.*, p. 13; Fr. GRILLE, *La datio tutoris dei magistrati municipali*, in *Gli Statuti Municipali*, a cura L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba, Pavia 2006, p. 424.

⁹ E. GABBA, *op. cit.*, p. 158.

¹⁰ *Versuch...*, *op. cit.*, p. 8-9; al contrario E. GABBA, *op. cit.*, p. 165.

¹¹ *Zur Lex Ursonensis*, *Klio* 17-18 (1921), p. 258-261.

Kiessling - per sbaglio alla fine del capitolo 128 ha inciso soltanto l'ultima frase del capitolo 130, e poi, probabilmente senza notare questo fatto, ha inciso il capitolo 131 e 132. Quando l'incisore si è accorto del proprio errore ha dovuto cancellare una parte di testo e far entrare nello stesso spazio un testo più lungo¹².

Secondo Emilio Gabba le prime alterazioni nel testo di legge Genetiva possono essere già state introdotte dal *deductor* della colonia¹³.

Concludendo, a mio avviso, si deve stabilire chiaramente che, il testo della legge Genetiva non evitava le alterazioni¹⁴, ma è discutibile e dubbioso che esse erano state larghe e profonde così come hanno ritenuto alcuni autori. Altrimenti non vi sarebbe nessuna giustificazione per conservare, per esempio, la procedura della quale tratta il capitolo 61¹⁵.

Adesso le tavole scoperte si trovano nel museo archeologico di Madrid¹⁶.

I.2. La rassegna del contenuto della legge Genetiva mostra una larga vastità di problemi. Qui si trovano i precetti riguardanti tra l'altro : il sistema politico della colonia (che è l'argomento del articolo presente)¹⁷, l'amministrazione del patrimonio della colonia¹⁸, gli oneri

¹² Sulla descrizione dettagliata v. *Zur Lex Ursonensis*, p. 258-260. Il presupposto di Kiessling è confermato sulla base di ricerche proprie da E. GABBA, *op. cit.*, p. 158.

¹³ *Op. cit.*, p. 161.

¹⁴ La provincia *Hispania Ulterior* era organizzata nel 197 p.d.C. (M. JACZYNOWSKA, *Historia starożytnego Rzymu*, Warszawa, 1988, p. 110), ma menzionata nel testo della legge *Betica* non esisteva nell'anno 44 a.C. perché era formata dall'Octaviano. Su questo punto è stato osservato anche da Alvaro D'ORS, *Miscelanea epigrafica. Los bronces de Mulva*, *Emerita* 29 (1961), p. 204-205 e n.l.

¹⁵ La procedura della *legis actio per manus iniectio* - su questo punto cfr. per es. A. EXNER, *Zur Stelle über die Manus Iniectio in der Lex coloniae Iuliae Genitivae*, *ZRG* 13 (1878), p. 392-398 ; O. GRADENWITZ, *Versuch...*, *op. cit.*, p. 11 ; L. WENGER, *op. cit.*, p. 397 e n.4 ; G. MAININO, 'Confessio' e 'indefensio' nella *lex Rubria Cisalpina*. Spunti per l'interpretazione di un testo legislativo epigrafico, in *Collana della Rivista del Diritto Romano. Atti del Convegno 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico'*, <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/attipontignano.html>, p. 16-17. Cfr. anche la Legge delle Dodici Tavole III.

¹⁶ Dall'anno 1875. S. RICCOBONO, *FIRA*, vol. I, p. 178 ; L. WENGER, *op. cit.*, p. 396.

¹⁷ Per es. cap. 62, 63-64, 68-69, 70-71, 80, 92 e altri.

¹⁸ Per es. cap. 82-83.

e i privilegi dei coloni¹⁹, le procedure giudiziali²⁰, l'organizzazione del culto²¹, la difesa della colonia²², le questioni dell'ordine pubblico e amministrativo²³, le multe e la procedura dell'accusa (*actiones populares*), le vie pubbliche e l'economia di acqua²⁴, il patrocinio della colonia Genetiva²⁵.

I.3. L'autore dello statuto di Urso era Giulio Cesare - almeno così risulta dai capitoli 104²⁶, 106²⁷, 125²⁸ e anche dal nome di colonia *Genetiva Iulia*. Verosimilmente, la data di nascita della legge si fissa nell'anno 44 a.C. ma prima delle *Idus Martiae*²⁹. I numerosi autori ritengono la legge Genetiva come c.d. legge agraria³⁰, la quale è stata un mezzo politico per risolvere i problemi sociali³¹ o anche un mezzo

¹⁹ Per es. cap. 93.

²⁰ Per es. cap. 61 (nel quale è regolata la 'più antica' procedura *legis actio per manus iniectioem*), cap. 84 (il divieto di usurpazione della *iurisdictio*), 85, 102, 123-124.

²¹ Allora i sacerdoti - cap. 66-68, le questioni finanziarie - cap. 65, 69, il patrimonio dei templi - cap. 72 e altri.

²² Leva in massa dei coloni, per es. cap. 103.

²³ Divieto di seppellimento o cremazione nella città (cap. 73-74), divieto di demolizione di un edificio nella città (cap. 75) o di svolgere certe attività economiche (cap. 76), divieto di assemblee e di congiura (*conventum* e *coniuratio*, il capitolo 106, purtroppo non completo).

²⁴ Per es. cap. 77-79, 99-100.

²⁵ Per es. cap. 96-97, 130.

²⁶ (...) *qui iussu C. Caesaris dictatoris imperatoris et lege Antonia senatusque consultis plebique scitis ager datus atsignatus erit (...)*.

²⁷ *Quicumque colonus coloniae Genetivae erit, quae iussu C. Caesaris dictatoris deducta est*

²⁸ (...) *quive tum magistratus imperium potestatemve colonorum suffragio geret iussuque C. Caesaris dictatoris consulis prove consule habebit (...)*

²⁹ E. NORDEN, *op. cit.*, p. 13 ; E. KIESSLING, *Zur Lex Ursonensis, op. cit.*, p. 258 ; L. WENGER, *op. cit.*, p. 396-397.

³⁰ Per. es. R. MASCHKE, *Zur Theorie und Geschichte der römischen Agrargesetze*, Tübingen, 1906, p. 46-47 e L. WENGER, *op. cit.*, p. 397. (L'autore cerca una prova per questo per es. nel cap. 61 della legge, nel quale si trova l'istituzione del *vindex*, il concetto del quale si avvicina a quello dalle Legge delle Dodici Tavole I, 4. La condizione che il *vindex* deve essere solo una persona ricca conferma che l'Urso era una colonia per i proletari).

³¹ In gran parte essi erano : distribuzioni gratuiti dei fondi per i cittadini romani, regole della colonizzazione e dell'amministrare della terra - J. KAMINSKI, *Leges agrariae*, in *Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny*, a cura W. Wołodkiewicz,

usato per romanizzare dei terreni³² alla fine del I secolo a.C. Oggi è difficile stabilire se il Cesare, davvero, ha collocato in Urso i suoi veterani³³. Forse aveva ragione Emilio Gabba sospettando che, la trasformazione di Urso nella *Colonia civium Romanorum* fu un atto di vendetta da parte di Cesare, perché la regione Betica appoggiava Pompeo³⁴. Ricerche archeologiche dimostrano che Urso era già un paesino esistente prima dell'anno 44 a.C.³⁵

Infine, la legge Genetiva è stata pubblicata dopo la morte di Cesare da Marco Antonio³⁶. Il testo originario, probabilmente, è stato collocato nell'archivio della colonia³⁷.

Quasi³⁸ tutti gli studiosi si accordano sul fatto che la legge Genetiva è stata emanata come *lex data*, cioè la legge, la quale non era votata nei comizi, ma era data sulla base dell'*imperium* del magistrato³⁹.

Warszawa, 1989, p. 88 ; F. SERRAO, *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa, 1974, p. 55 col riferimento al cap. 104 del'Urso.

³² Di questo cfr. per es. J. BLEICKEN, *Lex Publica. Gesetz und Recht der römische Republik*, Berlin-New York, 1975, p. 165.

³³ Della sua politica di popolo v. G.T. Suetonius, *Div. Iul.* 42.

³⁴ E. GABBA, *op. cit.*, p. 167.

³⁵ *Ibidem* ; L. TANFANI, *Contributo alla storia del municipio romano*, Roma 1970, p. 25, ma, secondo S. WROBLEWSKI, *Zarys wykładu prawa rzymskiego*, Kraków, 1916, p. 36, doveva essere un paesino rurale non urbano, perché nella Spagna non esisteva in questo periodo l'organizzazione urbana.

³⁶ Cfr. E. NORDEN, *op. cit.*, p. 13 (il quale afferma che lui ha emanato la legge nello stato immaturo), forse per motivi politici, allora la situazione dopo la morte di G. Cesare era molto instabile.

³⁷ O. GRADENWITZ, *Versuch, op. cit.*, p. 8.

³⁸ Secondo E. GABBA (sotto influsso di Tibiletti) non esisteva una categoria di *leges datae*, *op. cit.*, p. 160-161.

³⁹ E. WEISS, *Lex (lex data)*, in *Paulys Realencyclopädie*, vol. 12.2, Stuttgart 1925, col. 2317 ; S. RICCOBONO, *FIRA*, vol. I, p. 177. Ma si discute adesso dell'essenza delle *leges datae*, le quali, secondo alcuni, non si fondavano sulla potestà autonoma del magistrato (come ha ritenuto per es. M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, vol I, London 1996, p. 5-7) ma richiedeva un concorso dei tre organi dello stato, cioè del senato, dei comizi e dei magistrati ; cfr. per es. L. WENGER, *op. cit.*, p. 396 ; J.M. REINER, *Einführung in das römischen Staatsrecht. Die Anfänge und die Republik*, Darmstadt, 1997, p. 134-135 ; G. MAININO, *op. cit.*, p. 13 n.61. Accordandosi, in genere, con questo, l'autore deve fare una riserva. Naturalmente tutte le fonti giuridiche e quelle letterarie rilevano che durante il periodo della repubblica romana si sono fatte tutte le garanzie possibili contro il ritorno della monarchia. Perciò tutti gli organi dello stato erano costruiti tenendo conto di questo problema. Ma in questo caso diciamo di *dictatura*, vi era una competenza straordinaria, la quale dava le potestà quasi reali. Come abbiamo letto nello statuto esaminato Cesare è sempre chiamato

Dalla somiglianza tra la legge Genetiva e gli altri statuti municipali⁴⁰ si presume che, nel periodo repubblicano esisteva una legge di base sulla quale si fondava la costruzione di una legge speciale per una colonia (o municipio)⁴¹ oppure, che i Romani ogni volta facevano la compilazione dalle varie leggi di Roma⁴².

Conseguentemente, le tavole di bronzo - il testo inciso sul materiale più saldo - sono state fatte circa 100 anni dopo, sotto il regno della dinastia flaviana⁴³, probabilmente sotto l'imperatore Vespasiano⁴⁴.

I.4. La trasformazione della penisola italiana nella regione romana determinava la semplificazione del significato dell'organizzazione municipale in questa area. Così si sono manifestati i primi presupposti necessari per il passaggio dallo stato-città (πόλις) allo stato territoriale. Nello stesso tempo l'incorporazione delle comunità associate⁴⁵ allo stato hanno rafforzato la decentralizzazione

dittatore [sui titoli di Cesare nella legge, cfr. Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, vol. II, Leipzig, 1887, p. 767, su dittatura, cfr. per es. M. JEHNE, *Die Dictatur optima lege*, ZSS 116 (1989), p. 557-572]. Non c'è nessuna giustificazione per rifiutare a un dittatore la competenza di *leges dare*. Ma sappiamo che, non il dittatore Giulio Cesare, ma il triumviro (*rei publicae constituendae causa*, cfr. J. SONDEL, *Słownik łacińskopolski dla prawników i historyków*, Kraków, 2001, p. 284) Marco Antonio ha introdotto la legge Genetiva. Secondo Th. Mommsen le competenze dei triumviri erano comparabili con quelle di dittatore Cesare, *Staatsrecht*, *op. cit.*, vol. II, p. 733-734.

⁴⁰ Per es. *Lex Flavia municipalis, lex Tarentina* (cfr. A. D'ORS, *La ley Flavia Municipal. Texto y comentario*, Roma, 1986, p. 140-141 e 167ss) e la *Tabula Heraclensis* allora una legge dallo stesso periodo della legge Genetiva (L. BOVE, *Due iscrizioni da Puzzoli e Cuma, Labeo* 13 (1967), p. 43. E. O. DE URBINA, *Die römische municipale Ordnung. Realität und Virtualität*, in *Bonner Jahrbücher*, 195 (1995), p. 44.

⁴¹ Così per es. B. SITEK, *Prawo municypalne*, in *Rzyskie prawo publiczne*, a cura B. Sitek, P. Krajewski, Olsztyn, 2004, p. 68.

⁴² E. NORDEN, *op. cit.*, p. 12 n.3 ; E.O. de URBINA, *op. cit.*, p. 45.

⁴³ E. NORDEN, *ibidem* ; L. WENGER, *op. cit.*, p. 397.

⁴⁴ Così A. D'ORS, *Miscelanea*, p. 205 n.1.

⁴⁵ Qui si dice di *coloniae* e di *municipia*. La differenza tra esse non è abbastanza chiara. Generalmente si sa, che la *colonia* era fondata *ab origine* a differenza di *municipium*, la quale era già esistente comunità che acquistava l'autonomia da Roma. Infatti la colonia era fondata già con uno statuto, il quale determinava la posizione legale della colonia e dei coloni. Ma nel periodo in esame questa differenza non è così evidente, il nostro Urso era un paesino esistente prima di diventare una *colonia civium Romanorum*. Anche D. NÖRR menziona che la differenza consistente sulla facoltà di avere il suo proprio diritto (*municipium*) e non averlo è un problema molto

dell'amministrazione. Si mette in dubbio che questa situazione fosse determinata dalla mancanza di volontà da parte di Roma. Sicuramente il problema da risolvere era l'organizzazione dell'amministrazione dello stato, la quale aveva bisogno di una buona normativa ed essa appariva come una vera sfida per il legislatore⁴⁶. Pertanto le soluzioni dello stesso venivano trasferite nelle province⁴⁷.

In tal modo i municipi hanno acquisito più larga autonomia amministrativa e giurisdizionale. Alcuni provvedimenti di questo tipo retrocedono fino ai tempi di G. Cesare. Qui si deve menzionare soprattutto la *lex agraria*⁴⁸ (59 a.C.) Non sono conosciuti, esattamente, i metodi della riorganizzazione delle forme amministrative rurali secondo il nuovo modello municipale standardizzato⁴⁹ dal 45 a.C. (c.d.

discusso : *Origo*, in Dieter Nörr. *Historiae iuris antiqui*, a cura T. J. Chiusi, W. Kaiser, H-D. Spengler, vol. I, Keip-Verlag, 2003, p. 443 (dove la letteratura seguente). Di sistema municipale della tarda repubblica si può confrontare anche un frammento dal S.P. Festus, *Municipes, Municipium* nel *De verborum significatu*.

⁴⁶ J. BEICKEN, *Lex Publica. Gesetz und Recht in der römische Republik*, Berlin-New York, 1975, p. 165. Il contenuto tipico per legge municipale romana menzionata B. SITEK, *Wpływ rzymskiego prawa publicznego na ustawy municypalne w świetle Tabula Heraclensis i Lex Irnitana. Studium prawnoporównawcze*, *Studia prawnoustrójowe* 7 (2007), p. 265.

⁴⁷ W. BOJARSKI, *Stosunki cesarskiego Rzymu z lokalnymi autonomiami w zakresie sądownictwa*, in *Dzieje wymiaru sprawiedliwości*, a cura Tomasz Maciejewski, Koszalin, 1999, p. 11. J. JUSTYNSKI menziona addirittura di sociotecnica dei romani in faccia ai popoli assoggettati [*Zasady administracji prowincja rzymska w świetle podstawowych założeń doktryny Cycerona i analizy listu-memoriału 'Ad Quintum Fratrem' I.1*, *Zeszyty naukowe umk* 31 *Prawo* 8 (1968), s. 105-119]. Invece L.A. CURCHIN implica ai romani una strategia 'of participation', per quale la Roma ha incorporato nella sua struttura amministrativa queste strutture aborigene : *Juridical Epigraphy and Provincial Administration in Central Spain*, in *Roma y las provincias. Realidad administrativa e ideologia imperial*, a cura J. Gonzalez Fernandez, Madrid, 1994, p. 87. Non è possibile accordarsi con B. Sitek, il quale ha scritto che le *coloniae* e i *municipia* erano organizzati fuori la penisola italiana solo dal tempo del principato : *Prawo municypalne, op. cit.*, p. 67.

⁴⁸ La colonizzazione su *ager publicus* dei veterani e proletari dalla Roma.

⁴⁹ Di questa tendenza menziona anche W. BOJARSKI, *op. cit.*, p. 11.

lex Iulia municipalis)⁵⁰, benché lo statuto municipale di Urso, il quale proviene dallo stesso periodo, può darne qualche nozione⁵¹.

Le comunità⁵² acquistavano la loro propria amministrazione, la quale era una copia⁵³ di questa della città di Roma ; cioè l'*ordo decurionum* come senato, i *comitia tributa* e i magistrati - *duoviri iure dicundo* (oppure *quattuorviri*) con *prefecti* e *aediles*⁵⁴.

La dimensione di questa autonomia⁵⁵ era multiforme. Si tratta della *civitas libera*⁵⁶, del *municipium*⁵⁷, della *colonia civium Romanorum*⁵⁸ e della *colonia latina*⁵⁹. Però, mentre si può parlare della suddetta regolarità in Italia, nelle province, invece, osserviamo le diversità locali⁶⁰.

⁵⁰ Secondo L. TANFANI, *op. cit.*, p. 39 ; B. SITEK emanata nel periodo di Cesare : *Prawo municypalne*, p. 68 ; IDEM, *Tabula Heraclensis (Lex Iulia municipalis). Tekst. Thumaczenie. Komentarz.*, Olsztyn, 2006, p. 14. Anche J. BLEICKEN elenca il G. Cesare come un autore di nuovo ordine municipale : *Die Verfassung die römischen Republik*, Paderborn-München-Wien-Zürich, 1993, p. 194-195.

⁵¹ G. DULCKEIT, Fr. SCHWARZ, W. WALDSTEIN, *Römische Rechtsgeschichte*, München, 1975, p. 117-118.

⁵² Allora il *municipium* o la *colonia* (salvo *colonia civium Romanorum*).

⁵³ Ma non in senso stretto.

⁵⁴ E. KORNEEMAN scrive di *coloniae immunes* nella *Hispania*, le quali erano immuni dalle tasse (per es. *Tributum capitis*), *Coloniae*, in *Paulys Realencyklopädie*, vol. IV 1, Stuttgart 1900, col. 583-586 ; G. DULCKEIT, Fr. SCHWARZ, W. WALDSTEIN, *op. cit.*, p. 117-118.

⁵⁵ Le fonti latine non parlano letteralmente di 'autonomia' ma di '*leges sua reddere*' o di '*legibus suis uti*' perché non si tratta né di '*libertas*' né di sovranità ma solo di autonomia in senso stretto ; cfr. W. BOJARSKI, *op. cit.*, p. 12.

⁵⁶ Le città che hanno concluso un *foedus iniquum* colla Roma ; cfr. W. BOJARSKI, *op. cit.*, p. 12.

⁵⁷ Lo stato giuridico era determinato da uno statuto (*lex*) o da un accordo bilaterale (*foedus*) perciò l'autonomia era sempre differenziale. Ma questa situazione, secondo J. SONDEL si può datare ad tempo di G. Cesare, *op. cit.*, s.v., p. 664 ; cfr. anche W. BOJARSKI, *op. cit.*, p. 12-13.

⁵⁸ La quale non aveva un'autonomia ; S. WROBLEWSKI, *Zarys wykładu prawa rzymskiego*, Kraków, 1916, p. 34 ; A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, Oxford, 1973, p. 320 ; W. BOJARSKI, *op. cit.*, p. 13.

⁵⁹ L'autonomia della quale era più larga, perché era indipendente dal governatore di provincia e hanno avuto le proprie istituzioni giuridiche ; S. WROBLEWSKI, *op. cit.*, p. 34 ; W. BOJARSKI, *op. cit.*, p. 13.

⁶⁰ S. WROBLEWSKI, *op. cit.*, p. 34 ; C. KUNDEREWICZ, *Historyczny rozwój odpowiedzialności urzędników w ptolemejskim, rzymskim i bizantyjskim Egipcie*, in *Studia z rzymskiego prawa administracyjnego*, Łódź, 1991, p. 31 (nel riguardo al Egitto). E. KORNEEMAN scrive di *coloniae immunes* nella *Hispania*, le quali erano

I.5. La colonia, quale mezzo per evitare l'eccesso di popolazione, era conosciuta già - se si può credere di Livio⁶¹ - nell'età dei re. Successivamente essa ha acquisito nuova importanza come mezzo di romanizzazione della penisola italiana e, più tardi, delle province romane. La fondazione della colonia (*deductio*) - la quale a differenza⁶² di *municipium*, era fondata *ab origine*⁶³ - si basava su un atto pubblico. Le competenze di promulgare questo atto appartenevano, nell'età repubblicana⁶⁴, ai comizi (*comitia tributa*). Essi votavano la legge e designavano la commissione (*tres viri coloniae deducendae*)⁶⁵ per adempiere alla *deductio*. La legge che promuoveva la fondazione della colonia indicava il numero di coloni, il territorio della colonia⁶⁶ e la composizione della suddetta commissione⁶⁷. Questa procedura veniva modificata durante la *dictatura*, quando il fondatore era il *dictator*⁶⁸ o persona da lui designata.

Urso era una colonia urbana (*oppidum*)⁶⁹ con la *civitas Romana*⁷⁰. Perciò i coloni, i quali si trasferivano da Roma hanno conservato non

immuni dalle tasse (per es. *Tributum capitis*), *Coloniae, op. cit.*, col. 578-580; E.O. DE URBINA, *op. cit.*, p. 49.

⁶¹ *Ab urbe condita* libri II, 34.

⁶² Nel nostro caso si deve ammettere, che suddetta differenza non esiste in modo così chiaro perché Urso non era fondata *ab origine*, ma il paesino già esistente era cambiato nella colonia romana.

⁶³ L'Urso, come ho menzionato prima, era un esempio per recessione da questa regola.

⁶⁴ Prima il re, poi il principe; cfr. E. KORNEMMAN, *Coloniae, op. cit.*, col. 568.

⁶⁵ A. PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ, *Rzyska struktura agrarna w swietle doktryny agrimensores, Acta universitatis lodziensis. Folia Iuridica* 61 (1994), p. 6. Ma anche si trovava la commissione dai 5, 7, 10 e 20 partecipanti: E. KORNEMMAN, *Coloniae, op. cit.*, col. 570. Cfr. anche J. KAMIŃSKI, *Coloniae*, in *Prawo rzymskie, op. cit.*, p. 35; J. SONDEL, *op. cit.*, s.v., p. 954.

⁶⁶ Cfr. il capitolo 104: *Qui limites decumanique intra fines coloniae Genetivae deducti factique erunt, quaecumque fossae limitales in eo agro erunt, qui iussu C. Caesaris dictatoris imperatoris et lege Antonia senatusque consultis plebique scitis ager datus adsignatus erit (...)*.

⁶⁷ E. KORNEMMAN, *Coloniae, op. cit.*, col. 568-569. Di questa procedura cfr. anche L. KEPPIE, *Colonisation and Veteran Settlement in Italy 47 - 14 B.C.*, Rome, 1983, p. 87.

⁶⁸ Precisamente di questa procedura v. E. KORNEMMAN, *Coloniae, op. cit.*, col. 568-572.

⁶⁹ Cfr. i cap. 73, 74, 75, 76, 99.

ridotta la *civitas cum iure suffragii et honorum*⁷¹. Essi, come scrive Ernst Kornemann, hanno preso nella colonia posto di quello analogo dei patrizi a Roma, e da loro si reclutava il senato municipale⁷².

Le relazioni interne alla colonia *civium Romanorum*, per la maggior parte, si fondano sulla legge Genetiva in esame⁷³.

II. Gli organi della *colonia* Urso. L'organizzazione della colonia Genetiva si fonda sul modello, derivante da Roma repubblicana, cioè sull'*ordo decurionum* (come un senato)⁷⁴, sui *comitia tributa* e sui *magistrati*⁷⁵. Non dimentichiamo, anche, dei sacerdoti i quali erano responsabili della tutela delle *res sacrae*.

Il quadro presentato pare mostrare un po' caotico, perché per la mia relazione in esame occorrono soltanto le informazioni derivanti dalla Legge Genetiva.

II.1. *L'ordo decurionum*. I decurioni della colonia Genetiva erano i membri del senato municipale. Purtroppo non è conosciuto il numero di essi⁷⁶. Il testo conservato della legge, tanto incompleto, quanto scritto in un modo un po' disordinato, non ci informa al riguardo. Si può presumere che il numero dei decurioni era maggiore

⁷⁰ E. KORNEMANN, *Coloniae*, op. cit., col. 527; F. SCHULZ, *Lex Salpensa cap. 29 und Lex Ursonensis cap. 109*, in *Studi Solazzi*, Napoli, 1948, p. 458. Di colonizzazione di questo tipo nella Betica A.N. SHERWIN-WHITE, op. cit., p. 339-340.

⁷¹ Dapprima questo non assumeva gli abitanti aborigeni della colonia, poi, anche questi acquistavano *civitas Romana* ma *sine suffragii*.

⁷² E. KORNEMANN, *Coloniae*, op. cit., col. 584.

⁷³ Così *ibidem*, col. 588.

⁷⁴ Negli statuti municipali si trovano spesso le qualifiche *decuriones conscriptive*, derivanti dalla terminologia del senato romano, ma nella nostra legge Genetiva si parla solo dei *decuriones*: G. DULCKEIT, Fr. SCHWARZ, W. WALDSTEIN, op. cit., p. 85-86 e 177-118.

⁷⁵ Di questo modello v. per es. W. Wołodkiewicz, *Uwagi na marginesie konstytucyjnego modelu państwa prawa*, *Palestra* 5-6 (2006), p. 212-225.

⁷⁶ Il numero dei decurioni nella colonia o municipio è potuto essere diverso, per es. E. KORNEMANN scrive di 30 decurioni come il numero originario (*Coloniae*, op. cit., col. 584); L. KEPPIE (op. cit., p. 97) e B. SITEK (*Prawo municypalne*, p. 67) annunciano che di solito erano stati 100.

di 50 perché in alcuni capitoli⁷⁷ si parla dell'esigenza della presenza minima di 50 di loro per discutere o per approvare un decreto⁷⁸.

La capacitas.– Della *capacitas* del decurione di Urso parlano i capitoli 91 e 105. Nel primo dei capitoli era previsto l'obbligo di domicilio⁷⁹. Allora la legge Genetiva richiedeva dai decurioni (ma non solo da essi) un periodo quinquennale di domicilio nella città o nel raggio di 1 miglia da essa⁸⁰. Secondo Theodor Mommsen, il domicilio nella città era posseduto da tutti questi abitanti della colonia, i quali godevano degli *honores* nella città, anche nel caso in cui effettivamente abitavano in campagna⁸¹. Invece, Umberto Laffi scrive che in questo capitolo si devono intravedere anche le tracce del censo patrimoniale, ovvero l'obbligo del decurione di possedere una casa nella città⁸².

È una cosa eccezionale chè, nella colonia Genetiva anche un *libertus* possa diventare un membro dell'*ordo decurionum*⁸³. Adrian Nicholas Sherwin-White pensa che nel periodo di G. Cesare il divieto di restare un decurione per i *libertini* non era un divieto previsto dalla legge, ma esistente soltanto in pratica. Secondo l'autore a Urso esisteva un grande gruppo di *libertini*, quindi il divieto sarebbe stato molto scomodo per l'organizzazione della vita della città⁸⁴.

Le elezioni.– I primi decurioni della colonia Genetiva sono stati nominati da un *deductor* per ordine di G. Cesare. Il fatto si può

⁷⁷ Cap. 75 (... *dum ne minus L adsint...*), 97 (... *cum non minus L aderunt...*), 126 (... *cum non minus L decuriones...*).

⁷⁸ Penso che in caso contrario il legislatore abbia scritto di un'esigenza della presenza di tutti i decurioni (*omnes*, per es. *dum omnes adsint*) non di *non minus L*.

⁷⁹ (...) *quicumque decurio augur pontifex huiusque coloniae domicilium in ea colonia oppido propiusve it oppidum passus M non habebit annis V proximis, unde pignus eius quot satis sit capi possit, is in ea colonia (...) ne esto (...)*. *Domicilium habere* è il termine tecnico usato già nel I secolo p.d.C. : L. CAGLIARI, *Osservazione in tema di domicilio degli incolae*, in *Gli statuti municipali*, *op. cit.*, p. 651.)

⁸⁰ Di altre esigenza v. U. LAFFI, *I senati locali nell'eta repubblicana*, in *Les 'bourgeoisies' municipales italiennes aux Ilème et Ier s. av. J.-C.*, Paris-Naples, 1983, p. 73.

⁸¹ La opinione di esso cito dal L. CAGLIARI, *op. cit.*, p. 659.

⁸² U. LAFFI, *I senati locali*, *op. cit.*, p. 73 così anche L. TAFANI (dal V. Scialoja), *op. cit.*, p. 225.

⁸³ Cap. 105.

⁸⁴ *Op. cit.*, p. 326.

presupporre dal contenuto del capitolo 125⁸⁵. Qui un ‘organo’ per la creazione di organi municipali, cioè dei decurioni e dei magistrati, operava per ordine del dittatore Cesare; la competenza per creare gli organi municipali spettava anche al popolo. L’incarico del decurione era a vita; allora, dopo la morte di un decurione, veniva alla luce la necessità di completare la decuria. Nel capitolo 91 si menziona di *creatio*⁸⁶: *Si quis ex hac lege decurio augur pontifex coloniae Genetivae Iuliae creatusve erit (...)* Purtroppo non si riesce a trovare nessun provvedimento di procedura delle elezioni del decurione. Probabilmente era situato nella parte non conservata ai nostri tempi. Si può revocare ai provvedimenti riguardanti le elezioni dei sacerdoti? Purtroppo no, perché gli unici capitoli conservati⁸⁷ menzionavano che le elezioni dei sacerdoti erano effettuate dai duoviri o dal prefetto usando la stessa procedura che questa ai duoviri (67). Era possibile che i decurioni fossero eletti nei comizi *pro tribu*⁸⁸? Questo presupposto si mostra alquanto strano rispetto alla procedura che si utilizzava a Roma⁸⁹.

Un altro caso in cui si può rimanere, *hac lege*, un decurione a vita è quando qualcuno accusa un decurione di *indignitas*⁹⁰; con la sentenza in favore, la parte ricorrente acquisiva il diritto di sostituire il decurione relegato⁹¹.

⁸⁵ *Quicumque locus ludis decurionibus datus atsignatus relictusve erit (...) ne quis in eo loco nisi qui tum decurio coloniae Genetive erit, quive tum magistratus imperium potestatemve colonorum suffragio geret iussuque C. Caesaris dictatoris consulis prove consule habebit (...)*

⁸⁶ Una scelta del magistrato; A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman law*, Philadelphia, 1953, p. 417; H. HEUMANN, E. SECKEL, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Graz, 1958, p. 111; J. SONDEL, *op. cit.*, s.v., p. 232.

⁸⁷ Il cap. 67 e 68.

⁸⁸ Di scelta dei sacerdoti nell’Urso, v. Th. MOMMSEN, *Staatsrecht*, *op. cit.*, vol. II, p. 29 n.5.

⁸⁹ Nella Roma repubblicana la scelta dei nuovi membri del senato dalla *lex Ovinia* era lasciata ai censori.

⁹⁰ Questo termine si mostra in un bisenso, cioè come mancanza della capacità per essere un decurione o l’iniquità nel comportamento di una persona; cfr. cap. 105, 123, 124 e A. BERGER, *op. cit.*, p. 499; H. HEUMANN, E. SECKEL, *op. cit.*, p. 260 (1); J. SONDEL, *op. cit.*, s.v., p. 473. Per esempio W. WOŁODKIEWICZ sottolinea solo il significato del *indignitas* nel campo del diritto privato, cioè come *incapacitas testamentaria*: *Indignitas*, in *Prawo rzymskie*, *op. cit.*, p. 73.

⁹¹ Il cap. 124.

Tornando al problema della nomina dei decurioni si deve constatare che dal testo della legge Genetiva non risulta chi e in che modo effettuava questa nomina. Dalla letteratura deduciamo che i posti vacanti nella composizione dell'*ordo decurionum* erano completati, di solito, dagli ex-magistrati⁹².

La competenza ex lege.— Possono essere menzionate le questioni collegate alla cura dei *sacra*⁹³, al patrimonio e agli affari pubblici⁹⁴, alla cura delle relazioni esterne⁹⁵, alla promulgazione dei decreti riguardanti le cause private⁹⁶, alla difesa della colonia Genetiva⁹⁷, alla possibilità di concedere un privilegio in certi casi⁹⁸.

Talvolta i decurioni hanno potuto iniziare la promulgazione di un decreto utilizzando il loro diritto di *postulare* ai duoviri la

⁹² U. Laffi, *I senati locali*, *op. cit.*, p. 72-73.

⁹³ Accoglimento del calendario annuale dei giorni festivi per la colonia Genetiva (cap. 64), votare un decreto di piano finanziario di spese ai *sacra* (cap. 69), emanazione del decreto in merito all'organizzazione di *ludi scaenici* (cap. 126), delimitazione dei principi per nominare i *magistri ad fana templa delubra* (c. 128). In maggioranza questo problema si può immaginare dal cap. 69, dove è scritto di dare la precedenza, prima di tutte le altre proposte, alle relazioni dei duoviri sul piano finanziario, di questo cfr. anche per es. L. TANFANI, *op. cit.*, p. 131.

⁹⁴ Affidare alle persone private la gestione dei negozi pubblici e l'assunzione del rapporto d'attuazione (cap. 80), prendere la decisione di edificare l'acquedotto pubblico (cap. 99), emanazione del decreto di opere pubbliche (cap. 98).

⁹⁵ Il decreto di delegare dei *legatorum publicorum* (cap. 92) - i quali dopo hanno dovuto fare una relazione davanti all'assemblea dei decurioni (L. TANFANI, *op. cit.*, p. 118), la possibilità di emanare un decreto di patrocino o di *hospitalitas* della colonia Genetiva (cap. 97, 130 e 131 - nelle legge Genetiva, generalmente, si parla del divieto di istituire il patrono della colonia *nisi de maioris partis decurionum quitum aderunt, cum ea res consuletur*. In ogni caso diverso colui che agiva contro *hac lege* correva il rischio di essere citato in giudizio da qualunque abitante [*actio popularis*] di una multa 5000 sestertiorum).

⁹⁶ Sempre su proposta. Accordo per demolizione di un edificio nella città (*oppidum*) Genetiva (cap. 75, di divieto di demolizione degli edifici v. per es. E. LO CASCIO, *La dimensione finanziaria*, in *Gli statuti municipali*, *op. cit.*, p. 680.), la concessione per utilizzare, da parte delle persone private (i coloni) l'acqua dall'acquedotto pubblico (cap. 100 - dove si dice di un caso nel quale l'acquedotto pubblico passa per il fundo di un colone, il quale pretende l'utilizzazione privata di questa acqua).

⁹⁷ Ordinare la leva in massa dei coloni (cap. 103).

⁹⁸ Indicare la qualifica delle persone, le quali possono prendere i posti esclusivamente riservati per i decurioni durante *ludi* (cap. 125 - dove è previsto che eccetto i decurioni, magistrati nessun ha diritto di prendere questi posti onorabili; solo i decurioni potevano estendere questo privilegio).

presentazione di una domanda durante la sessione dei decurioni in merito a determinate questioni⁹⁹.

La suddetta attività veniva effettuata dai decurioni attraverso promulgazione dei decreti (*decretum*), cioè i provvedimenti del consiglio dei decurioni. Allora i decurioni come organo municipale esisteva soltanto come organo collegiale.

In alcuni casi era previsto l'obbligo di *quorum*¹⁰⁰. Si parla di un certo numero dei decurioni, i quali dovevano essere presenti per ascoltare una relazione¹⁰¹ oppure per votare un decreto¹⁰². Il numero è fissato come una cifra¹⁰³, in modo descrittivo¹⁰⁴ ma anche frazionario¹⁰⁵. I decurioni decidevano a maggioranza. In tre casi la legge richiedeva una procedura speciale di votazione, la procedura *per tabellam*¹⁰⁶. Questa era necessaria nel caso in cui si decideva del patrocinio della colonia Genetiva¹⁰⁷ e dell'*hospitas* nella colonia¹⁰⁸.

⁹⁹ I soldi pubblici, le multe, le pene, i fondi pubblici, i terreni o edifici - cap. 96.

¹⁰⁰ *Quorum praesentia sufficit* - la presenza del numero sufficiente delle persone, cfr. J. SONDEL, *op. cit.*, s.v., p. 817. Di questi problemi nel senato di Roma repubblicana menzionavano già T. Livio (*Ab urbe condita libri* II, 23) e M.T. Cicerone (*Philippicae* I, 4,11-5.12).

¹⁰¹ Cap. 64 (la relazione dei duoviri del calendario annuale dei giorni festivi), cap. 69 (la relazione dei duoviri del piano finanziario delle spese ai *sacra*), cap. 92 (la proposta dei duoviri in merito ai legati), cap. 96 (per ascoltare gli affari elencati nello stesso capitolo), cap. 97 (la discussione del patrono della colonia Genetiva).

¹⁰² Cap. 64, 69, 50, 92, 96, 97, 98 (decreto per opere pubbliche), 99 (decreto di edificare un acquedotto pubblico), 100 (premessa all'utilizzo dell'acqua dall'acquedotto pubblico), 103 (decreto di leva di massa dei coloni), 126 (decreto in merito all'organizzazione dei *ludi scaenici*), 130 (decreto di nominare un senatore romano o suo figlio un patrono della colonia Genetiva).

¹⁰³ Il limite minimo : cap. 69 (*non minus XX* e *ne minus XXX*), cap. 75 (*ne minus L*), 97 (*non minus L*), 100 (*non minus XXXX*), 126 (*cum non minus L decuriones*).

¹⁰⁴ *Maior pars* - cap. 64, 88, 92, 96, 97, 103, 125.

¹⁰⁵ Cap. 64 (2/3 - *cum non minus duae partes aderunt*), 99 (2/3 - *cum duae partes aderunt*) e 130 (3/4 - *nisi de trium partium decurionum decreto*).

¹⁰⁶ *Tabella* - una tavoletta per votazione, A. BERGER (*Tabellae*), *op. cit.*, p. 727 ; J. SONDEL, *op. cit.*, s.v., p. 930, ma anche per scrivere ; H. HEUMANN, E. SECKEL, *op. cit.*, p. 576, s.v.

¹⁰⁷ Cap. 97 (*per tabellam sententia* - S. Riccobono propone '*sententiam*'. V. FIRA, vol. I, n.4, p. 189) e 130 (*sententia per tabellam facito* - il redattore propone qui '*facta*', v. FIRA, vol. I, n.2, p. 196).

¹⁰⁸ Cap. 131 (*sententia per tabellam facito* - una correzione a '*facta*', v. FIRA, vol. I, n.2, p. 197).

Dall'elenco di queste larghe competenze, lo statuto municipale in esame escludeva, in modo evidente e categorico¹⁰⁹, alcune facoltà: la possibilità di spendere su un altro scopo i soldi, i quali erano prima predestinati ai *sacra*¹¹⁰; la vendita o la locazione (per periodo più lungo di 5 anni) dei terreni o delle foreste della colonia Genetiva¹¹¹, la nomina a un senatore della città di Roma oppure a suo figlio di patrone della colonia Genetiva (eccetto la decisione dei decurioni presa a maggioranza qualificata)¹¹², la nomina a un senatore della città di Roma oppure a suo figlio di *hospes* della colonia Genetiva (con l'eccezione prevista nel capitolo 131)¹¹³, la promulgazione di un decreto in merito di un premio pecuniario (finanziato dai soldi pubblici) oppure oggettivo con lo scopo di coprire una carica o di premiare una promessa del *munus* o della *statua dando*¹¹⁴.

I privilegi.— Si può avere l'impressione che nella colonia Genetiva i decurioni non erano persone troppo privilegiate; dai frammenti conservati risulta che per loro fossero riservati posti speciali durante i *ludi* (125) e i *ludi scaenici* (127)¹¹⁵. Qui si parla di due tipi di spettacoli pubblici: del ludo e dello spettacolo teatrale¹¹⁶. Ai decurioni spettava il diritto di altri privilegi? Limitandosi alla legge Genetiva non si può dare una risposta esauriente a questa domanda.

Rimozione dalla carica.— Il decurione esercitava la sua funzione a vita e poteva, comunque, perderla sotto certe condizioni. Questo

¹⁰⁹ Sotto minaccia della multa.

¹¹⁰ Cap. 65.

¹¹¹ Cap. 90. Secondo Th. MOMMSEN questo divieto è dato per evitare la situazione, nella quale un proprietario ha dato il suo fondo alla colonia e poi, lo stesso fondo è tornato a lui come quasi *emphyteusis* (per evitare il pagamento delle tasse? - A.R.J.) - *Staatsrecht, op. cit.*, vol. II, p. 460. L. TANFANI avvisa che in questo periodo le colonie romane nella Spagna non hanno avuto la vera e propria proprietà dei fondi municipali, ma solo un godimento perciò l'intervento del senato municipale in questi affari doveva essere nullo; *op. cit.*, p. 123.

¹¹² Cfr. cap. 130 sopra talvolta menzionata. Cfr. F. SERRAO, *op. cit.*, p. 236-237 e n.7 e 8.

¹¹³ Secondo O. GRADENWITZ i capitoli 130-131 erano originariamente una parte dello stesso capitolo; *Praedes und praedia, op. cit.*, p. 570. Cfr. F. SERRAO, *op. cit.*, p. 236-237 e n. 7 e 8.

¹¹⁴ Cap. 134.

¹¹⁵ Queste regolazioni erano poi assunte per un altro statuto, cioè *lex Malacitana*; O. GRADENWITZ, *Nochmals, op. cit.*, p. 440.

¹¹⁶ Da questa differenza risultano le differenze nella regolazione, cfr. *ibidem*, p. 441.

accadeva nel caso in cui il decurione perdeva il suo domicilio¹¹⁷. Un'altra eventualità era quando qualcuno accusava un decurione di *indignitas*¹¹⁸. Il diritto di promuovere questa accusa spettava a qualsiasi abitante della colonia; il procedimento si svolgeva davanti un duoviro. Il decurione condannato era relegato dall'*ordo*¹¹⁹. Inoltre, non poteva mai porre la propria candidatura all'incarico di magistrato¹²⁰. Naturalmente nel caso di sentenza al suo favore, il decurione manteneva la sua posizione¹²¹.

II.2. *I comitia tributa*. La menzione diretta ai comizi '*pro tribu*'¹²² nella legge Genetiva (nella parte conservata) si trova nel cap. 101¹²³, dove si parla delle elezioni dei magistrati municipali. Qui troviamo anche le due tracce (nei cap. 81¹²⁴ e 125)¹²⁵ della esistenza dei comizi. Da questa materia vestigiosa si deve trarre la conclusione che le assemblee dei coloni avessero le competenze di accettare i candidati al carico del magistrato, di eleggere i magistrati municipali e anche di dotare gli stessi delle competenze opportune, cioè dell'*imperium*

¹¹⁷ Cap. 91 in questo caso il nome del decurione doveva essere cancellato dalle tavole pubbliche. Th. MOMMSEN indica che, la stessa regola era prima applicata ai senatori a Roma: *Staatsrecht, op. cit.*, vol. III, p. 912 n.2.

¹¹⁸ Cap. 105 e 123-124 (con eccezione di essere un *libertinus*). In questo caso *indignitas* significa o uno stato dell'uomo o un modo di comportamento.

¹¹⁹ Sulla base dal cap. 124 un accusatore aveva diritto di entrare sul posto del decurione condannato.

¹²⁰ O anche nessuno poteva accertare la candidatura di suo – cap. 105.

¹²¹ Cap. 123, dove anche di procedura giudiziaria.

¹²² Cfr. E. KORNEMANN, *Coloniae, op. cit.*, col. 585.

¹²³ *Quicumque comitia magistratibus creandis subrogandis habebit, is ne quem comitis pro tribu accipito neve renuntiato, neve renuntiari iubeto, qui in earum qua causa erit, e qua eum hac lege in colonia decurionem nominari creati inve decurionibus esse non oporteat non liceat.*

¹²⁴ (...) *in contione palam luci nudinis in forum* (...). Sui dubbi nel riguardo al termine del *contio* v. Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I (Leipzig 1887), p. 199 n.3. *Contio* - una forma della seduta dell'assemblea del popolo, chiamata da un magistrato per, per esempio, presentare un progetto della legge, per discutere un problema, il quale sarebbe poi un oggetto di risoluzione dell'assemblea comiziale (A. BERGER, *op. cit.*, p. 413, s.v.; J. Kamiński, *Contio*, in *Prawo rzymskie, op. cit.*, p. 41; J. SONDEL, *op. cit.*, s.v., p. 218). Probabilmente nello scopo del suddetto giuramento - cfr. sotto - non era chiamato un comizio ma una *contio*.

¹²⁵ (...) *quive tum magistratus imperium potestatemve colonorum suffragio geret iussuque C. Caesaris dictatoris consulis prove consule habebit* (...).

o della *potestas*. Livio Tanfani sulla base del capitolo 125 presume che la questa ultima competenza era divisa tra i comizi municipali e il potere centrale¹²⁶.

Che genere di competenze, a parte di queste sopra elencate, possedevano, ancora, i comizi della colonia Genetiva, purtroppo non si può dedurre dal testo.

II.3. *I magistrati municipali*. Come si conferma per le colonie, anche a Urso il potere era tenuto dagli organi collegiali, cioè dai *duoviri iure dicundo* e dai *duoviri aediles*¹²⁷. Da tutti questi si esige la *diligentia* nell'adempimento dei decreti promulgati dai decurioni, *sine dolo malo*¹²⁸ sotto la pena di multa. Qui si fa notare la mancanza del giuramento, così tipico per i magistrati di Roma. Secondo Theodor Mommsen, il giuramento esisteva anche a Urso, nella stessa forma, la quale è prevista nel capitolo 81¹²⁹.

La capacitas.– Nel capitolo 101 era previsto che nessuno, chi presiedeva al comizio, non poteva né accettare né ordinare di accettare una persona come un candidato all'incarico del magistrato, la quale non poteva essere un decurione. Probabilmente questo divieto giustifica il fatto che, di solito un *promagistratus* diventava un decurione¹³⁰. Anche nel caso, quando un decurione era relegato¹³¹ dal suo *ordo*, non poteva poi porre la propria candidatura all'incarico del duoviro o dell'edilo¹³². Si deve far attenzione che, esplicitamente, non era necessario per i magistrati di Urso avere un domicilio, di quale parla capitolo 91. Tutto questo si può presumere soltanto dal capitolo

¹²⁶ Allora, secondo l'Autore, l'*imperium* di un magistrato municipale era prima concesso sui comizi della colonia e poi confermato da G. Cesare, *op. cit.*, p. 142.

¹²⁷ E. KORNEMANN, *Coloniae*, *op. cit.*, col. 586. Nel unico cap. 131 si trova menzione di *interrex*: (...) *apud Ilvirum interregem prefectum* (...). Questa ha dato un assunto ai sospetti di interpolazione, ma secondo M.H. CRAWFORD questo capitolo conferma che ab inizio nel'Urso esisteva anche questo magistrato. Nell'età flaviana, quando la legge Genetiva era inserita sulle tavole, il *interrex* fu espugnato dal testo della legge, solo in questo posto un incisore ha dimenticato di farlo: *Arranging Seating*, *Atheneum* 81 (1997), p. 614.

¹²⁸ Di questa frase cfr. Festus (*dolo*), *De verborum significatu*.

¹²⁹ *Staatsrecht*, *op. cit.*, vol. I, p. 620 n.3. Di su menzionato capitolo 81 v. sotto.

¹³⁰ B. SITEK, *Prawo municypalne*, *op. cit.*, p. 70.

¹³¹ Sotto condizioni previste dal cap. 105.

¹³² Cap. 105 *in fine*: (...) *neve Ilviratum neve aedilitatem* (...) *eius rationem habeto, neve Ilvirum neve aedilem renuntiato neve renuntiari sinito*.

101, dove si parla di necessità di approvare solo i candidati con l'incarico, i quali *hac lege in colonia decurionem nominari creari, inve decurionibus esse non oporteat non liceat*.

Le elezioni.— I magistrati erano nominati in seguito alla procedura delle elezioni. Ciò significa che prima essi dovevano diventare candidati. Probabilmente questi erano annunciati durante la *contio*¹³³. Proprio là erano accettati come *candidatus*? Probabilmente sì. Dopo questo iniziava un periodo, nel quale il *candidatus* si presentava ai suoi elettori. La legge Genetiva, nel capitolo 132 - come pare - indicava solo le forme illecite della campagna elettorale, le così dette norme *de ambitu*¹³⁴.

Le suddette norme si limitavano al periodo di un anno¹³⁵ prima delle elezioni. Durante questo periodo un candidato non poteva - *sciens dolo malo* - organizzare oppure invitare a cena a causa della propria candidatura. Inoltre evitava che qualcun altro organizzasse o invitasse qualcuno a una cena per lo stesso motivo. Era vietato anche fare - *sciens dolo malo* - un dono o un regalo¹³⁶ *pro* la sua candidatura.

È interessante che questo divieto fu allargato anche su altre persone (i sostenitori del candidato) e non solo nel caso, quando esse eseguivano gli ordini di un candidato¹³⁷. Se qualcuno, di proprio moto, organizzava o invitava qualcuno alla cena per appoggiare un candidato, oppure dava un regalo o un dono per lo stesso motivo, era punito nello stesso modo come il candidato.

¹³³ Cfr. il cap. 101.

¹³⁴ Secondo L. FASCIONE questo cap. è ispirato dalle legge precedente : *lex Fabia de numero sectatorum* (64 p.d.C.), *lex Tullia de ambitu* (63 p.d.C.), *lex Iulia de ambitu* (52 p.d.C.) : *Le norme 'de ambitu' della 'lex Ursonensis'*, *Labeo* 44 (1998), p. 181 e 185. Di legge Genetiva come un riflesso della più antica legislazione romana cfr. sopra n.42. Su organizzazioni *crimen ambitus* di questo tipo a Roma, v. articolo del Henryk KOWALSKI, *Organizacja przekupstw wyborczych w Rzymie w okresie schyłku republiki*, *Acta universitatis wratislavensis, Antiquitas* 9 (1983), p. 105-118.

¹³⁵ Nella legge *Tullia de ambitu* questo periodo durava 2 anni ; L. FASCIONE, *op. cit.*, p. 181-182.

¹³⁶ (...) *domum munus aliudve* (...).

¹³⁷ C. VENTURINI qui vede una tendenza tardo repubblicana a introdurre regolamenti minuziosi allo scopo di limitare l'attività dei candidati. Si vede anche qui una eco dello sviluppo *crimen ambitus*, comunque non è conservato nessun regolamento pubblicato per provarlo, eccetto la legge Genetiva : *Il tema di illeciti profitti dei magistrati municipali : rilievi in margine a due luoghi epigrafici*, in *Roma y las provincias*, *op. cit.*, p. 238-239.

Un candidato o un suo sostenitore che operavano nel modo fraudolento potevano essere accusati da qualcuno (*cui volet*)¹³⁸ e condannati alla pena di pagamento di una multa¹³⁹ per la colonia e per i colonisti della Genetiva. Ma non rischiavano di essere accusati i candidati, i quali invitavano a cena non più di 9 persone al giorno.

Infine, durante i comizi *centuriata*, attraverso il *colonorum suffragio*, da tutti candidati erano eletti i duoviri e gli edili della colonia Genetiva¹⁴⁰.

I privilegi.– Gli indizi di potere dei duoviri e degli edili erano : la *toga praetexta*, le torcie (*funalia*)¹⁴¹ e le candele (*cereos*)¹⁴². Solo i duoviri avevano il diritto di avere dei *lictors*¹⁴³. Tra i privilegi concessi ai magistrati romani, nel nostro caso troviamo soltanto i posti riservati esclusivamente¹⁴⁴ per loro¹⁴⁵, in occasione degli spettacoli pubblici.

¹³⁸ Allora si pensa l'azione popolare. C. VENTURINI sottolinea che qui le *actiones populares* sostituivano *actiones rei publicae causa*, le quali, come sappiamo, erano sfruttate come un elemento della battaglia elettorale nella Roma repubblicana [su questo problema : A. ZANDBERG, *Leges de ambitu. Rzymskie ustawodawstwo wyborcze u schyłku republiki, Meander 3-4* (2001), p.277-294] ; *Il tema di illeciti, op. cit.*, p. 239.

¹³⁹ 5000 HS.

¹⁴⁰ Questa, su menzionata procedura, pare più lacunosa. Completando si può dire che essa si svolgesse per 3 fasi : la *professio* e la *proscriptio* (la dichiarazione di un candidato e mettere in albo dei candidati di magistrato), la campagna elettorale, la *renuntiatio* (la votazione di comizi con la proclamazione degli elettori) ; U. LAFFI, *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in *Gli statuti municipali*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba, Pavia, 2006, p. 120-121.

¹⁴¹ Th. MOMMSEN informa che questo privilegio un magistrato sfruttasse quando nottetempo è andato fuori ufficialmente : *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I, p. 423.

¹⁴² Cap. 62.

¹⁴³ I quali portavano *fasces* senza *securibus* – Petronius, *Satyricon* 30 ; Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I, p. 381. Cfr. sotto, dove si parla di uffici dei magistrati. Ma secondo W. EDER nel tempo di Varrone (M.T. Varrone dal Raete) i servi pubblici svolgevano nell'ufficio dell'edile la stessa attività come *lictors*. Ma se Varrone ha valutato questo come un abuso della funzione dei *servi publici*, è logico che la funzione di loro nei uffici dei magistrati doveva essere diversa : *Servitus publica. Untersuchungen zur Entstehung, Entwicklung und Funktion der öffentlichen Sklaverei in Rom*, Wiesbaden, 1980, p. 70 ; di questa funzione cfr. anche Th MOMMSEN, *op. cit.*, p. 316-317, n.2.

¹⁴⁴ Vale a dire, esclusivamente ai decurioni, magistrati municipali e sacerdoti.

¹⁴⁵ Cap. 125,126, 127. Le indicazioni di questi posti sono molto discusse nella letteratura, cfr. per es. O. GRADENWITZ, *Nochmals, op. cit.*, p. 440-452 ; R. FREI-

a) *Officium*. I magistrati della colonia, cioè gli *Ilviri*, gli *aediles* e i *sacerdotes* costituiscono la terza parte del sistema politico dell'Urso. I duoviri e gli edili dotati delle competenze più vaste avevano come ausilio nelle loro cariche gli *officia*, la composizione dei quali era precisamente regolata.

La *sedes materiae* si trova nei capitoli 62 e 63 della *lex coloniae Genetivae Iuliae*. Gli uffici dei magistrati erano composti da un numero fisso - per ogni magistrato¹⁴⁶ - degli *apparitores*. Anche la retribuzione del personale era prevista nella stessa legge¹⁴⁷. Dunque, gli *apparitores* del duoviro erano i coloni, cioè¹⁴⁸: il *lictor*¹⁴⁹, l'*accensus*¹⁵⁰, lo *scriba*¹⁵¹, il *viator*¹⁵², il *librarius*¹⁵³, il *praeco*¹⁵⁴,

STOLBA, *Textschichten in der lex coloniae Genetivae Iuliae Ursonensis. Zu den Kapiteln 66, 70, 71, 125-127 über die Spielveranstaltungen*, SDHI 54 (1988), p. 224.

¹⁴⁶ (...) in eos singulos (...).

¹⁴⁷ Insomma per un duoviro circa 4000 HS (HS - *sestertius* - J. SONDEL, *op. cit.*, s.v., p. 433, di questa somma cfr. anche Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I, p. 321 n.1) e per un edile 1500 HS (o dal Th. MOMMSEN 1900 HS - FIRA, vol. I, p. 180 n.1). Lo stipendio di un *apparitor* del duoviro era pagato trimestralmente di sotto; cfr. cap. 63 e M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes, op. cit.*, vol. I, p. 422. Così dettagliati provvedimenti esistevano già nella legislazione romana prima di legge Genetiva, cfr. Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I, p. 334. Ma, secondo C. Venturini, appena nella legge Genetiva si utilizza legalmente una riflessione politica svolta nel tempo di Cicerone. Questa tendenza, generalmente, perseguiva a sanare la vita pubblica: *Il tema di illeciti, op. cit.*, p. 240; cfr. anche A. D'ORS, *De nuevo sobre la ley municipal*, SDHI 50 (1984), p. 187. Di congruenza di retribuzione di *apparitores* con la questa a Roma v. W. KUNKEL, R. WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, T. II (die Magistratur), München 1995, p. 115 n.40.

¹⁴⁸ M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes, op. cit.*, vol. I, p. 422.

¹⁴⁹ I due con uno stipendio di 600 HS per uno. Un servente del magistrato nella Roma, probabilmente un cittadino romano, nella gerarchia degli *apparitores* essente sotto *scriba* e *accensus*; Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I, p. 321 n.1, 333 e 355 (secondo l'A. l'ordine del corpo nella legge non è causale); A. BERGER, *op. cit.*, p. 565, s.v.; H. HEUMANN, E. SECKEL, *op. cit.*, p. 317, s.v.; J. SONDEL, *op. cit.*, s.v., p. 578.

¹⁵⁰ Uno con lo stipendio 700 HS, cfr. Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I, p. 321 n. 1.

¹⁵¹ I due, lo stipendio 1200 HS per uno. Uno scrittore, impegnato per gestire i libri mastri, spesso raggruppati nelle *decuriae*; Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I, p. 321 n.1, 347 e 351. Il S.P. Festo aveva identificato questo col *librarius* 'qui rationes publicas scribunt in tabulis'; *De verborum significatu*, s.v. Ma nella legge Genetiva si vede che *scriba* è stato un *apparitor* maggiore, perché a lui erano affidate scritture della colonia.

l'*haruspex*¹⁵⁵, il *tibicen*¹⁵⁶. Invece nell'ufficio dell'edilo lavoravano : lo *scriba*¹⁵⁷, il *praeco*¹⁵⁸, l'*haruspex*¹⁵⁹, il *tibicen*¹⁶⁰ ed anche disponibili *servi publici*¹⁶¹.

Il corpo amministrativo dei magistrati dell'Urso era assunto, di solito, per il periodo della durata del mandato del magistrato, quindi per un anno. Durante questo periodo tutti i indipendenti erano liberati dalla *militia*¹⁶², salvo un caso eccezionale - il tumulto degli Italici e dei Germani¹⁶³.

Esigenze particolari la legge prevedeva per gli *scribae* del duoviro oppure dell'edilo. Ogni *scriba*, prima di assumere le sue mansioni doveva, secondo l'ordine del suo magistrato, prestare un giuramento sul Iupiter e sulle *penates* durante l'assemblea dei coloni (*contio*),

¹⁵² I due, lo stipendio 400 HS per uno – cfr. Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I, p. 321 n.1. Massagiero, il messo, il usciere, 'erat in via quam urbe' – cfr. S.P. Festus, *De verborum significatu*, s.v. ; A. BERGER, *op. cit.*, p. 763 s.v. ; J. SONDEL, *op. cit.*, s.v., p. 989.

¹⁵³ Uno con lo stipendio 300 HS – il copista, cfr. Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I, p. 321 n.1.

¹⁵⁴ Uno con lo stipendio 300 HS, cfr. *ibidem*. Il Festus menziona che con l'aiuto del *praeco* un magistrato chiamava la *contio* ; cfr. Festus (*contio*), *De verborum significatu*.

¹⁵⁵ Uno con lo stipendio 500 HS, cfr. *ibidem*.

¹⁵⁶ Il flautista, uno con lo stipendio massimo il 300 HS - nel cap. 62 non è stato determinato lo stipendio del *tibicen* di duoviro, ammette che non poteva essere maggiore di quello di *tibicen* dell'edilo, allora 300 HS. Il CRAWFORD ammette che questa mancanza risulta per caso : *Roman Statutes, op. cit.*, vol. I, p. 422. I flautisti hanno tenuto la compagnia al magistrato durante le feste e anche durante il passaggio per la città : Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I, p. 321 n.1, p. 367.

¹⁵⁷ Uno con lo stipendio 800 HS, cfr. Th. MOMMSEN, *op. cit.*, vol. I, p. 321 n.1.

¹⁵⁸ Uno, lo stipendio 300 HS, cfr. *ibidem*.

¹⁵⁹ Uno, lo stipendio 100 HS, cfr. *ibidem* (secondo Th. MOMMSEN 500 HS - n. 146).

¹⁶⁰ Uno, cfr. sopra n. 155. Il Th. MOMMSEN scrive che gli edili come *magistratus minores* avevano, rispettivamente, le loro *auspicia minora*, nelle quali frequentavano questi *haruspex* e *tibicen* : *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I, p. 92 n.1, p. 321 n.1.

¹⁶¹ I quattro *cum cincto limo* - forse qui si pensa dei servi assistenti ai magistrati per *sacra*, perché il *limus* significa anche il grembiule dei sacerdoti (oppure nel nostro casi dei magistrati) componenti il sacrificio : *Słownik łacińsko-polski*, a cura M. Plezia, vol. III, Warszawa, 1998, p. 366, s.v. *limus* 2. Cfr. anche T. Livius, *Ab urbe condita* VIII, 9 : ... *ipse* (T. Manlius) *incinctus cinctu Gabino*... e n.23 p. 255 dalla ed. polacca Wrocław, 2004, trad. W. Strzelczyk.

¹⁶² Di questo privilegio v. Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I, p. 337 e 339 n.1.

¹⁶³ Cap. 62 : (...) *nisi tumultus Italici Gallicive causa* (...)

nella quale il funzionario giurava di proteggere le finanze della colonia, fare tutti conti senza dolo, non fraudolamente e non defraudando i soldi della colonia¹⁶⁴. Prima della prestazione del giuramento né il duoviro né l'edilo avevano diritto a permettere ai loro dipendenti di svolgere le loro cariche.

b) *Ilviri*. Nella colonia Genetiva erano scelti due magistrati maggiori, i duoviri¹⁶⁵, e due magistrati minori, gli edili. I duoviri rappresentavano un tipo di magistrato caratteristico per le colonie romane¹⁶⁶.

Le competenze.— Tutte le competenze dei duoviri, così ampie, si possono dividere in diversi campi.

Per primo è opportuno menzionare competenze giudiziarie, delle quali si occupano i capitoli 61, 95, 102, 105, 123 e 124, ma anche tutti i capitoli riguardanti le multe. Generalmente si può dire che i duoviri erano competenti tanto nella materia del diritto civile quanto nella materia del diritto pubblico. Sicuramente di questa prima tratta il capitolo 61 dove si parla della procedura della *legis actio per manus iniunctionem*¹⁶⁷. Moritz Wlassak sospetta anche che le fattispecie descritte nei capitoli 105¹⁶⁸, 123¹⁶⁹, 124¹⁷⁰ erano giudicate dal *iudex*¹⁷¹, non dai *recuperatores*¹⁷². Invece, l'A. ritiene che si parla di *quaestio* - quindi della materia penale - nei capitoli che trattano delle multe¹⁷³, ma anche nei capitoli 95¹⁷⁴ e 102¹⁷⁵.

¹⁶⁴ Cap. 81 : (...) *pecuniam publicam eius coloniae concustoditurum rationesque veras habiturum esse, uti quo recte factum esse sine dolo malo, neque se fraudem per litteras facturum esse scientem dolo malo.*

¹⁶⁵ Come i magistrati tipici per le colonie : cfr. U. LAFFI, *La struttura costituzionale*, *op. cit.*, p. 113.

¹⁶⁶ *Ibidem*, p. 113-114.

¹⁶⁷ Di presenza questa procedura nella legge Genetiva cfr. sopra n.15.

¹⁶⁸ La causa un decurione, il quale è accusato di essere *indignus* della sua carica.

¹⁶⁹ Segue la stessa procedura, ma qui non si parla di *iudex* ma nel plurale '*iudicibus, apud quos*'.

¹⁷⁰ Il seguito dei cap. 105 e 123.

¹⁷¹ Nel cap. 61 non si parla letteralmente di *iudex*, ma di '*qui iure dicundo praerit*'.

¹⁷² Questo presupposto è in parere diverso a questi di Th. MOMMSEN - M. WLASSAK, *Der Judikationbefehl der römischen Prozesse mit Beiträgen zur Scheidung des privaten und öffentlichen Rechtes*, Wien, 1921, p. 41 n.36 e p. 43.

¹⁷³ M. Wlassak, *op. cit.*, p. 41 n.36 e p. 43. Al contrario B. SANTALUCIA, il quale sostiene che nella legge Genetiva non si trova nessun provvedimento di procedura

Generalmente le competenze giudiziarie dei duoviri si mostrano come esclusive¹⁷⁶ ed illimitate¹⁷⁷. Nei processi con i *recuperatores* i duoviri - probabilmente - presiedevano i collegi dei giudici¹⁷⁸.

Cura sacrorum.— In questo campo si trova, tra altro, l'obbligo della elaborazione del calendario festivo¹⁷⁹, nel termine di 10 giorni dal momento in cui il duoviro ha coperto la carica. Questo calendario era valido per un anno¹⁸⁰, ogni anno i duoviri dovevano elaborarlo di

penale : *Osservazioni sulla giustizia penale nei municipia*, in *Gli statuti municipali*, *op. cit.*, p. 553-554. Da parte mia devo fare un menzione che anche nel cap. 61 si tratta di multa, oltre che è dedicato alla procedura civile.

¹⁷⁴ W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München, 1962, p. 12 n.15. Invece Th. MOMMSEN questo capitolo assume come procedura civile per giudicare un delitto : *Römische Strafrecht*, Göttingen, 1999, p. 183 n.2.

¹⁷⁵ Questo presupposto era messo in dubbio dal B. SANTALUCIA, *op. cit.*, p. 552. Nelle conclusioni al suo articolo lui assume che, all'inizio del I secolo d.C. si svolge una trasformazione della procedura civile *per formulas* a questa penale : scompare *litis contestatio* (di quale tace la legge Genetiva), si addivenne la formulazione diretta dell'organo giudicante, il magistrato inizia una presidenza di quest'organo nel collegio ; *ibidem*, p. 570-571 ; cfr. anche U. LAFFI, *Le funzioni giudiziarie dei senati locali nel mondo romano*, *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei*, vol. XLIV (1989), p. 81. Invece a D. JOHNSTON, *The conduct of Trials at Urso*, in *Estudios...*, *op. cit.*, p. 16. G. MAININO, dal M. Wlassak, ritiene che si trattasse di procedura *per certa verba* (cap. 61) e non *per formulas* : *op. cit.*, p. 16-17. Bensì D. JOHNSTON pare che qui si menzionasse il processo di *indignitas* di un decurione : *ibidem*, p. 11.

¹⁷⁶ Cfr. cap. 94 : *Ne quis in hac colonia ius dicito neve cuius in ea colonia iuris dictio esto nisi Ilviri aut quem Ilviri praefectum reliquerit aut aedilis, uti hac lege oportebit. Ne quis pro eo imperio potestateve facito, quo quis in ea colonia ius dicat, nisi quem ex hac lege dicere oportebit.* Dove D. JOHNSTON vede le tracce una procedura vero e proprio civile : *op. cit.*, p. 11.

¹⁷⁷ L. TANFANI, *op. cit.*, p. 141. Invece D. Johnston sospetta che, anche nello statuto del'Urso fossero posti i limiti indicati negli altri statuti municipali e riguardanti la quota fissa sopra quale il *iurisdictio* non apparteneva già ai magistrati municipali. L'autore presuppone che questo limite per Urso era tra 1000 e 2000 HS : *op. cit.*, p. 13.

¹⁷⁸ B. SANTALUCIA, *op. cit.*, p. 565.

¹⁷⁹ *Dies festi*, un termine tecnico il quale significa i giorni destinati alle *feriae*. Ma la differenza tra *dies festi* e *feriae* è che queste ultime possono essere determinate dalla società locale, ma *feriae* erano imposte dalla Roma ; A. RAGGI, *Le norme sui sacra nelle leges municipales*, in *Gli statuti municipali*, *op. cit.*, p. 703-705.

¹⁸⁰ Si può accordare col A. Raggi, il quale pensa che la esclusione dal cap. 64 dei primi duoviri, i quali erano nominati da G. Cesare o *deductor*, indica che il primo (e anche di modello) calendario avesse elaborato il *deductor*. Perciò per i prossimi duoviri la legge ha dato solo 10 giorni per preparare un calendario, anziché per es. il 60, come nel cap. 69. Cfr. *op. cit.*, p. 706-707.

nouvo¹⁸¹. Entro il termine di 60 giorni i duoviri hanno dovuto dare una relazione del piano finanziario sui *sacra*¹⁸² davanti ai decurioni¹⁸³. Dopo l'accettazione di esso da parte dei decurioni (nella forma del decreto) i duoviri dovevano distribuire i soldi destinati alla *sacra*¹⁸⁴.

Anche ai duoviri era imposto l'incarico di organizzare e sussidiare (parzialmente a loro spese)¹⁸⁵ alcuni *sacra*¹⁸⁶. Da quest'obbligo erano esonerati solo questi primi duoviri, i quali erano delegati dal *deductor*¹⁸⁷.

Ai duoviri spettava la scelta dei sacerdoti della colonia, secondo la stessa procedura giuridica, la quale era prevista per i duoviri¹⁸⁸. Essi designavano anche i *magistri dei templi, quem ad modum decurionum censuerit*¹⁸⁹ ed erano autorizzati alla cancellazione dei nomi dei

¹⁸¹ Così anche M.H. CRAWFORD, facendo attenzione al 'quicumque', *Roman Statutes*, *op. cit.*, vol. I, p. 422.

¹⁸² In primo luogo i riti religiosi, i quali erano celebrati per i magistrati municipali nella gran parte a costo di *municipium* e a nome dei coloni, i quali erano aperte per i tutti dal municipio – la definizione di A. Raggi, *op. cit.*, p. 703. Nel'Urso hanno avuto luogo ai fondi pubblici : A. D'ORS, *La ley Flavia*, *op. cit.*, p. 163. Cfr. anche dal S.P. Festus (*sacer*), *De verburum significatu*.

¹⁸³ Cap. 69. Nel confronto al cap. 64, sopra menzionato, pare che qui si trovasse un disaccordo, perché prima del piano finanziario la legge vietava considerare qualcosa altro. Ma come si può presentare il piano finanziario per *sacra*, senza conoscenza del numero delle *sacra*? Su questa incompatibilità fanno attenzione già per es. Th. MOMMSEN, *Staatsrecht*, *op. cit.*, vol. III, p. 941 n.3 e L. TANFANI, *op. cit.*, p. 119.

¹⁸⁴ Cap. 65 e 69.

¹⁸⁵ Cap. 70 : (...) *de sua pecunia ne minus HS ∞ ∞ consumito et ex pecunia publica in singulos Ilviros dum taxat HS ∞ ∞ sumere consumere liceto* (...) Secondo R. FREI-STOLBA, questo provvedimento prova una sfiducia di fronte ai magistrati. Il pagamento del *suo sumptu* per i *ludi* era conosciuto a Roma già prima, perciò il testo pare genuino : *op. cit.*, p. 205 s., p. 208 s.

¹⁸⁶ *Munus ludosve scaenicos Iovi Iunoni Minerve deis deabusque*. Il *munus*, a contrario di *ludi*, è organizzato come un dono del magistrato al popolo romano. I *ludi* erano spettacoli pubblici. Cfr. J. SONDEL, *op. cit.*, s.v., p. 591 e p. 644. Il CRAWFORD afferma che gli spettacoli dei gladiatori non facessero parte dei *ludi* : *Roman Statutes*, *op. cit.*, vol. I, p. 423-424, al contrario J. SONDEL, *ibidem*, p. 591. Secondo R. FREI-STOLBA, il termine *munus* è stato un termine tecnico da Augusto, anche da questo tempo deriva la frase '*deis deabusque*' : *op. cit.*, p. 208.

¹⁸⁷ Cap. 70 e 126.

¹⁸⁸ Cap. 68.

¹⁸⁹ Cap. 108. Di questi magistri v. O. GRADENWITZ, *Nochmals*, *op. cit.*, p. 450 e A. RAGGI, *op. cit.*, p. 709-710.

sacerdoti (ed anche dei decurioni) - i quali perdevano il loro domicilio *nel oppidum* Urso - dalle *tabulae publicae*¹⁹⁰.

A quanto pare, i duoviri, probabilmente, presiedevano la seduta dei decurioni. Questo suggeriscono le competenze allegate che attribuiscono ai duoviri il diritto¹⁹¹ di fare una proposta davanti ai decurioni¹⁹², talvolta su richiesta di un decurione¹⁹³. I frammenti conservati della legge non parlano della procedura della pubblicazione dei decreti. Forse anche questa procedura faceva parte delle competenze dei duoviri¹⁹⁴? Dopo l'approvazione del decreto i duoviri erano responsabili per la realizzazione dei compiti da esso previsti.

Nella *cura urbis* si può includere: il diritto di demolire una tomba costruita *contra hac lege* in città - nel caso in cui la tomba non era già vacua - cioè l'obbligo di fare un *expiatio*¹⁹⁵. La normativa riguardava anche i fondi privati¹⁹⁶. Erano previste anche diverse possibilità come: dare un permesso di demolizione della casa in città a condizione che il proprietario avesse indicato un garante che potesse ricostruire la casa nuovamente¹⁹⁷, costruire - *sine iniuria privatorum* - una via o una fossa di essiccazione¹⁹⁸, preparare e presentare davanti ai decurioni - per accertarlo - un piano dell'acquedotto pubblico¹⁹⁹. I duoviri stipulavano i contratti con le persone private al nome della

¹⁹⁰ Cap. 91.

¹⁹¹ O forse meglio un obbligo di chiamare una seduta dei decurioni; L. TANFANI, *op. cit.*, p. 118.

¹⁹² Cap. 64, 69, 92 (per mandare una legazione), 96, 99, 100.

¹⁹³ Nelle cause elencate nei cap. 96, 100.

¹⁹⁴ Come menziona, sulla base *lex Irnitana*, B. SITEK, *Prawo municypalne*, p. 69.

¹⁹⁵ Cap. 73.

¹⁹⁶ Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. II, p. 506 n.4.

¹⁹⁷ Cap. 75. I provvedimenti analoghi si troveranno anche nelle altre leggi municipali - A. D'Ors, *La ley Flavia, op. cit.*, p. 140-141; A.D.E. LEWIS, *Ne quis in oppido aedificium detegito*, in *Estudios sobre Urso. Colonia Iulia Genetiva*, a cura J. Gonzalez, Sevilla, 1989, p. 42. Penso che questa competenza - nel caso di dare del'arbiter - era indipendente dalle questa dei decurioni. Di sviluppo questo divieto v. E. LO CASCIO, *op. cit.*, p. 684.

¹⁹⁸ Cap. 77.

¹⁹⁹ Cap. 99. In questo piano ha dovuto essere elencato per quali terreni (privati) era condotto questo acquedotto. Di questo precetto cfr. per es. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ricerche sulla struttura delle servitù d'acqua in diritto romano*, Milano, 1966, p. 16 n.212.

colonia²⁰⁰. Non è chiaro il presupposto del capitolo 67 ; probabilmente il legislatore parla di una produzione illecita, la quale comportava una reazione da parte del magistrato²⁰¹. Infine, delle suddette attività svolte, i duoviri dovevano presentare la relazione davanti ai decurioni.

Grande rilevanza ha avuto la competenza del duoviro di organizzare la leva di massa dei cittadini²⁰². Secondo Livio Tanfani questa è una competenza unica nel suo genere, dettata dalla ragione che l'Urso si trovava sul territorio non sottoposto pienamente a Roma. Siffatte competenze erano attribuite a tutti i comuni confinanti o situati sul territorio nemico²⁰³. La competenza del duoviro dell'Urso può essere paragonata a quella del *tribunus militum populi Romani*²⁰⁴.

Essendo capo del suo ufficio il duoviro era obbligato ad accertare che gli *scribae* facessero il loro giuramento su Iove sotto pena di multa²⁰⁵. Anche se i duoviri, come i magistrati di Roma²⁰⁶, dovevano prestare giuramento, nella legge non si trova nessuna menzione sull'argomento.

Da così ampie competenze era esclusa la possibilità di proporre davanti ai decurioni la possibilità che una persona acquisisse lo status di patrono o dell'*hospes* della colonia²⁰⁷.

Merita la nostra attenzione il capitolo 93, il quale contiene il divieto di accettare dei regalli oppure le gratifiche dal parte degli affittuari dei

²⁰⁰ Per esempio per contrattare approvvigionamento ai *sacra*, per dare in affitto i fondi della colonia. A. BRICCHI sostiene che si pensa qui di sostituzione indiretta, la quale aveva efficacia direttamente alla comune. Allora - a norma di legge - i magistrati non agivano in nome della colonia, ma nel suo proprio - cfr. *Amministratori ed actores. La responsabilità nei confronti dei terzi per attività negoziale dei agenti municipali*, in *Gli statuti municipali*, *op. cit.*, p. 338-341.

²⁰¹ Di questo cap. cfr. per es. M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, *op. cit.*, vol. I, p. 423.

²⁰² Cap. 103.

²⁰³ *Op. cit.*, p. 102-103, così anche A.D. MANFREDINI, il quale ricorda di pericolo da parte dei *latrones*: *Municipii e città nella lotta ai latrones*, *Annali università Ferrara. Scritti giuridici* 6 (1992), p. 29-30.

²⁰⁴ L. TANFANI ammette - a contrario di Th. MOMMSEN, *Staatsrecht*, *op. cit.*, vol. II, p. 579 n.1 - che questa funzione si trovava ugualmente nelle *colonie* e nei *municipia* - *op. cit.*, p. 105.

²⁰⁵ Cap. 81. Il giuramento era dovuto dato *palam*, cioè sul *contio*. Il magistrato - nel caso, quando un *scriba* non giurava - poteva essere accusato e condannato con la multa di 5000 HS.

²⁰⁶ Cfr. R. MASCHKE, *op. cit.*, p. 39-41.

²⁰⁷ Cap. 97, 130, 131.

fondi pubblici sotto pena di multa²⁰⁸. In questo punto sono elencati tutti i profitti illeciti dei magistrati²⁰⁹. Notiamo qui le tracce delle norme romane riguardanti il *crimen de ambitus*²¹⁰. A queste regolazioni si aggiunge anche il cap. 134 nel testo del quale troviamo il divieto riguardante magistrati di proporre davanti ai decurioni il decreto sul dare dei soldi o altre cose pubbliche - come premio - a qualcuno che svolgeva l'incarico²¹¹ di magistrato o ha promesso il *munus*.

c) *Praefectus come un sostituto del Ilvir*. Il duoviro poteva designare, in certi casi, per svolgere la sua attività, il suo sostituto - il *praefectus*. La legge Genetiva parla sempre del *praefectus* come del sostituto del duoviro (*duoviri praefectusve*), non prevedendo le competenze esclusive. Sembra che il rapporto giuridico tra un duoviro e il suo prefetto era quello di *mandatum*²¹².

La possibilità di sostituzione era prevista nel caso di scelta dei sacerdoti²¹³, i quali avevano cura del pagamento dei soldi riservati ai *ludi* organizzati dagli edili²¹⁴. Il prefetto poteva esercitare la *iurisdictio*, per ordine del duoviro, per costituirsi parte nel processo, per fare una sorveglianza²¹⁵ o come presidente del collegio giudicante. Sembra che il prefetto svolgesse ruolo importante durante la leva in massa dei coloni²¹⁶. Probabilmente di lui tratta la frase *aut quem Ilviris armatis praefecerit idem ius eademque animadverso esto*. In questo caso la *potestas* del prefetto sarebbe come quella di un *tribunus militum populi Romani* a Roma. Il prefetto poteva nominare i *magistri ad fana templa delubra*, sulla base della stessa norma che applicava in caso di nomina dei duoviri.

²⁰⁸ 20 000 HS.

²⁰⁹ Nella *lex Iulia municipalis* anche si distinguono le diverse forme di delitti di questo tipo : C. VENTURINI, *Il tema di illeciti*, p. 238.

²¹⁰ Così C. VENTURINI, il quale vede queste tracce anche nella frase '*sine fraude sua*': *ibidem*, p. 240-241. Mi pare, invece, che si parlasse più di *crimen repetundarum* perché diciamo di magistrati in carica.

²¹¹ (...) *quid honoris habendi* (...)

²¹² Così Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I, p. 665 e n.5.

²¹³ Cap. 68.

²¹⁴ Cap. 71.

²¹⁵ Per es. cap. 95.

²¹⁶ Cap. 103.

La sostituzione non prevedeva di fare una certa proposta davanti ai decurioni²¹⁷ per la responsabilità per l'ufficio del duoviro (il giuramento dello *scriba*), per organizzare *munus ludos*²¹⁸, per svolgere alcuni aspetti della *cura urbis*²¹⁹: solo il duoviro poteva cancellare il nome del decurione o del sacerdote dalle *tabulae publicae*²²⁰. Come è possibile che il cap. 102 non si occupa della competenza giudiziaria per il prefetto, forse esso era escluso dalle cause penali²²¹?

Al prefetto riguardano tutte limitazioni delle competenze che erano poste ai duoviri²²². Anche da esso si richiede la stessa *diligentia*, la quale è richiesta dai duoviri - sotto minaccia della multa²²³.

I privilegi. - Dal tenore del cap. 125²²⁴ si deduce che il prefetto fosse escluso dalle persone alle quali spettava il diritto di occupare i posti speciali durante *ludi*, perché in questo brano si parla dei decurioni e *quive tum magistratus imperium potestatemve colonorum suffragio geret iussuque C. Caesaris dictatoris consulis prove consule habebit*. Invece il prefetto era scelto dal duoviro. Forse quello era autorizzato per decreto dei decurioni, del quale parla questo capitolo.

d) *Aediles*. Dal momento che tutte le questioni preliminari sono state già considerate, a questo punto ci si limita solo alla descrizione delle competenze degli edili dell'Urso. Si può, però, ricordare, che questi magistrati esercitassero la loro potestà, come i duoviri, collegialmente²²⁵.

*Le competenze*²²⁶. - Anche questi magistrati avevano un obbligo di organizzare, parzialmente a loro spese, *munus ludos scaenicos Iovi*

²¹⁷ Cfr. Cap. 69, 92, 100, ma anche al prefetto si può rivolgere un decurione a chiamare a porre una domanda davanti ai decurioni nelle cause previste dal cap. 96.

²¹⁸ Cap. 70, ma era competente per organizzare *ludos scaenicos* - cap. 126.

²¹⁹ Cap. 73, 75, 77, ma probabilmente anche di *praefectus* dice cap. 76: '*quicumque in colonia Genetiva Iulia iure dicundo praerit*' (cfr. B. SITEK, *Prawo municypalne, op. cit.*, p. 73).

²²⁰ 91.

²²¹ Cfr. per es. cap. 105, 123, 128 *in fine*.

²²² Cap. 93, 97, 130, 131, 134.

²²³ Cap. 128.

²²⁴ La stessa regolazione si mostra nel cap. 127.

²²⁵ E. KORNEMANN, *Coloniae, op. cit.*, col. 586.

²²⁶ W. EDER menziona che, agli edili romani appartenevano le competenze più larghe, cioè: *cura urbis, cura annonae, cura ludorum, iurisdictio*, la sorveglianza

*Iunoni Minervae*²²⁷. Il limite era lo stesso che nel caso dei duoviri²²⁸, ma il sussidio dalla cassa pubblica era ridotto alle 1000 HS²²⁹. Durante la preparazione di questi spettacoli, gli edili dovevano governare attraverso il decreto dei decurioni sulla distribuzione dei posti d'onore²³⁰. Soltanto l'edilo aveva competenza di sorvegliare le opere pubbliche²³¹ organizzate sulla base del decreto emanato dai decurioni²³².

Gli edili dividevano numerose competenze con i duoviri, per esempio, quelle riguardanti la demolizione delle tombe costruite illegalmente²³³ nella città, la costruzione delle vie pubbliche o delle fosse di essiccazione²³⁴, la nomina dei *magistri ad fana templa delubra*²³⁵. Il capitolo 94 menziona la *iurisdictio* dell'edilo²³⁶, ma inoltre questo non esistono menzioni più concrete appartenenti alla *iurisdictio* di questo genere. Da questo punto di vista si può ammettere che anche agli edili riguarda il capitolo 76 trattando di *quicumque in colonia Genetiva Iulia iure dicundo praerit*²³⁷. Anche

sull'archivio, di disporre della cassa municipale e temporaneo la coniazione : *op. cit.*, p. 70. Sulle altre competenze v. anche M. Kurylowicz, *Loca aedilem metuentia* (*Sen. De vita beata* 7,1,3). *Z działalności edylów rzymskim na rzecz ochrony porządku i moralności publicznej, Annales universitatis Mariae Curiae-sklodowska, Sectio G*, vol. 32/33 7 (1985/1986), p. 123-133 ; IDEM, *Działalność karno-administracyjna edylów rzymskich w sprawach handlowych, Zeszyty naukowe uniwersytetu jagiellonskiego, Prace Prawnicze Q. 125* (1898), p. 65-77. Purtroppo da tutte queste elencate da esso nella legge Genetiva si trova solo una eco più limitata.

²²⁷ Cap. 71, cfr. anche A. RAGGI, *op. cit.*, p. 714.

²²⁸ Cioè 2000 HS.

²²⁹ Della stessa pratica a Roma scrivono W. KUNKEL e R. WITTMANN, ma purtroppo non si può dire niente delle somme reali ; *op. cit.*, p. 508.

²³⁰ Cap. 126.

²³¹ Cfr. Th. Mommsen, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. II, p. 478 e n.2 e 3.

²³² Cap. 98.

²³³ Cap. 73, anche con l'obbligo di fare *expiatio* nel caso che la tomba fosse già occupata. Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. II, p. 506 n.1 e 4.

²³⁴ Cap. 77.

²³⁵ Cap. 128, secondo Th. MOMMSEN la menzione di edili è qui interpolata : *Staatsrecht, op. cit.*, vol. II, p. 133.

²³⁶ *Ne quis in hac colonia ius dictio neve cuius in ea colonia iuris dictio esto nisi Ilviri aut quem Ilviri praefectum reliquerit aut a edilis, uti hac lege oportebit.*

²³⁷ Si può mettere in dubbio questo presupposto, perché nel cap. 94 si parla di *iurisdictio* e nel cap. 76 di *iure dicundo* - etrambe locuzioni usate nel senso del potere giudiziario ; J. SONDEL, *op. cit.*, p. 35-36 (s.v. *aedilis*), p. 540 (s.v. *iurisdictio*).

l'edilo era responsabile²³⁸ per giuramento dello *scriba*, il quale era assunto nell'ufficio²³⁹ del primo. Non si può dire nulla circa le competenze di essi di porre una proposta davanti ai decurioni. Nella legge qui citata non è conservata nessuna menzione su questo, aparte queste sul divieto di porre proposta riguardante il patrono o l'*hospes* della colonia²⁴⁰.

Concludendo si deve ripetere anche a essi il precetto sopracitato contro la corruzione, cioè quello di dare un premio dalla cassa municipale ai magistrati²⁴¹.

II.4. *I sacerdoti*. Nella colonia Genetiva erano previsti i pontifici i gli auguri come i sacerdoti della colonia Urso²⁴². Essi erano raggruppati nei *conlegia pontificum augurumque*, i quali erano composti da non più di 3 sacerdoti per uno²⁴³.

La capacitas.— Anche nel caso dei sacerdoti si applicava anche lo stesso precetto di esigenza di domicilio²⁴⁴ - sotto minaccia della destituzione dal *conlegium*²⁴⁵ - per un minimo di 5 anni nella stessa colonia. In questo caso, si può ammettere che un sacerdote potesse essere ogni cittadino della colonia²⁴⁶.

Le elezioni.— I primi sacerdoti erano nominati da G. Cesare oppure da *qui iussu eius coloniam deduxerit*²⁴⁷. I loro successori erano

²³⁸ Sotto minaccia della multa di 5000 HS.

²³⁹ Cap. 81.

²⁴⁰ Cap. 130 e 131.

²⁴¹ Cap. 134.

²⁴² Cfr. pers es. cap. 66.

²⁴³ Cap. 66 e 67. La legge vietava attraversare questo numero di sacerdoti in un collegio. Secondo Th. Mommsen questo numero si collega con l'origine dei collegi a Roma, i quali i Romani attribuivano a Numa (cfr. T. Livio, *Ab urbe condita libri I*, 20; M.T. Cicerone, *De re publica II*, 14), il loro secondo re. In origine erano composte dai tre sacerdoti, e questo numero si trova anche nella lege Genetiva – Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. II, p. 21 n.5, vol. III, p. 110 n.1. Ma M.H. CRAWFORD ammette, più pragmatico, che il numero consegue dal numero dei colonisti, il quale non era tanto: *Roman Statutes, op. cit.*, vol. I, p. 423.

²⁴⁴ *Ad domum*? V. sopra nei frammenti riguardanti i decurioni.

²⁴⁵ V. sopra di cap. 91.

²⁴⁶ Cfr. Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. II, p. 32 n.2.

²⁴⁷ Cap. 66. v. anche M. JEHNE, *op. cit.*, p. 370.

scelti²⁴⁸ secondo la stessa procedura riguardante i duoviri e l'organo competente per effettuarla era o il duoviro o il prefetto²⁴⁹. La funzione del sacerdote era a vita ; pertanto normalmente si realizzava la suddetta regolazione in caso di morte. Ma dall'*ordo sacerdotum*²⁵⁰ era relegato anche un condannato (*damnatus*)²⁵¹.

Le competenze.– Oltre che svolgere la sua attività per sacre funzioni, gli auguri dall'Urso avevano competenza esclusiva di giurisdizione in tutte le cose riguardanti gli *auspicia* ed essi legati²⁵².

I privilegi.– I pontifici e gli auguri, insieme con i loro figli, erano liberati dalla milizia²⁵³, dai *munera publica*²⁵⁴, erano - come i tribuni del popolo e pontifici a Roma - *sacro sanctius*²⁵⁵. Tutti sopra elencati sacerdoti durante i *ludi* e *res sacrae publicae* godevano del diritto e

²⁴⁸ Nella legge (cap. 68) usato il verbo 'comitari', il quale significa effettuare la scelta sui comizi *centuriata* (cfr. J. SONDEL, *op. cit.*, s.v. 3, p. 137), se questo significa che i sacerdoti nell'Urso erano scelti dall'assemblea del popolo? (così, nella cooperazione con i magistrati, Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. II, p. 29). Nel cap. precedente (67) sulla stessa fattispecie si dice di un sacerdote, il quale *lectus cooptatusve erit o sublegito cooptato (...) erunt*. M.H. CRAWFORD accenna che dopo la *lex Domitia* (103 p.d.C.), la scelta dei sacerdoti era affidata ai comizi *tributa* e dopo succedeva *cooptatio*. Ma secondo la legge Genetiva, la procedura della scelta dei sacerdoti è la stessa che i duoviri, di quali non disponiamo nessun cenno: *Roman Statutes, op. cit.*, vol. I, p. 423. Forse non conosciamo esattamente la procedura, ma è sicuro che i duoviri dell'Urso erano scelti ai comizi. Cfr. anche U. LAFFI, *La struttura costituzionale, op. cit.*, p. 125.

²⁴⁹ Cap. 68.

²⁵⁰ Di ordine questo romano cfr. S.P. Festus, *De verborum significatu*, s.v. Nell'Urso maggiore importanza ha il *pontifex*, perché è sempre elencato come primo.

²⁵¹ Cap. 67. M.H. CRAWFORD menziona che gli *augures* a Roma non hanno potuto essere rimossi dalla carica, ma secondo lui è possibile questa risoluzione per la legislazione di Cesare: *Roman Statutes, op. cit.*, vol. I, p. 423.

²⁵² Cap. 66, il quale, secondo R. FREI-STOLBA, è direttamente presso la cancelleria di G. Cesare dagli altri statuti municipali: *op. cit.*, p. 204.

²⁵³ Cfr. Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. III, p. 243 n.2.

²⁵⁴ Per es. dall'obbligo di esercitare la funzione del giudice o del tutore; A. BERGER (*munera*), *op. cit.*, p. 589; H. HEUMANN, E SECKEL (*munus*), *op. cit.*, p. 356; J. KAMIŃSKI, *Munus publicum*, in *Prawo rzymskie, op. cit.*, p. 103; J. SONDEL, *op. cit.*, s.v., p. 644. V. anche al K. JASCHKE, *Munera publica. Funzione e carattere dei curatores nelle città romane sulla base delle fonti epigrafiche*, in *Gli statuti municipali, op. cit.*, p. 186.

²⁵⁵ Cap. 66. Di questo termine cfr. Th. MOMMSEN, *Staatsrecht, op. cit.*, vol. I, p. 236 n.2 e J. SONDEL, *op. cit.*, s.v., p. 854.

dignità²⁵⁶ di vestire la *toga praetexta*²⁵⁷, guardare i ludi e i gladiatori²⁵⁸ tra i decurioni²⁵⁹.

5. *Conclusioni*. Come è già stato menzionato prima, la conoscenza delle *coloniae civium Romanorum* si fonda - in gran parte - sullo statuto della colonia Genetiva. La legge non è conservata completa, quindi anche le conclusioni devono essere più generali.

Il sistema costituzionale, ora presentato, era composto da tutti questi organi conosciuti già dalla Roma repubblicana: il senato, i comizi, i magistrati e infine i sacerdoti. Pare che la maggiore importanza avesse nell'Urso l'*ordo decurionum*, il quale era competente di decidere in tutte le cose riguardanti la società locale. I magistrati adempivano i decreti dei decurioni oppure svolgevano le loro competenze dallo statuto. Anche le competenze dei comizi erano molto limitate in confronto di quelli a Roma. Le tracce uniche attestano solo le competenze della scelta di magistrati e sacerdoti.

Nell'ambito della *iurisdictio* dei magistrati si fa innanzi quella dei duoviri²⁶⁰. Essi possono delegarla al prefetto o all'edilo, ma sempre in questo caso si dice solo di una delegazione delle competenze ma non di competenze in senso proprio. Anche quando la legge ascrive a un prefetto la *iurisdictio*, pare che esso possa esercitarla sempre e solo come un sostituto del duoviro. Propria giurisdizione esclusiva hanno avuto gli auguri in tutte le questioni riguardanti gli *auspicia quaeque ad eas res pertinent*.

L'Urso aveva i suoi sacerdoti, i quali facevano cura di culto della colonia, però tutte le facende organizzative e finanziarie venivano realizzate dai magistrati (*Ilviri*). Inoltre - ogni anno - nei templi i

²⁵⁶ (...) *ius potestasque esto*.

²⁵⁷ Allora una dignità riservata a Roma per i magistrati maggiori.

²⁵⁸ (...) *ludos gladiatoresque* (...).

²⁵⁹ Cap. 66. Cfr. con cap. 125 e 126, dove non si menziona direttamente di sacerdoti, ma solo di un diritto di decurioni di indicare le persone autorizzate a prendere i posti tra i decurioni; su questi capitoli ha fatto attenzione O. GRADENWITZ, *Nochmals*, *op. cit.*, p. 443 n.2.

²⁶⁰ Nelle province in questo periodo la *iurisdictio* nelle colonie veniva svolta dai *proconsules*. Ma si sa che normalmente la dividevano con i magistrati locali. Questa situazione W. BOJARSKI descrivere così: «Ogólnie można stwierdzić, że do właściwości sądów autonomii lokalnych należały sprawy mniej ważne»: *op. cit.*, p. 14; v. anche p. 15 e p. 19. Di appartenenza giurisdizionale del Urso, v. J.G. WOLF, *La lex Irnitana e le Tavole di Veleia e Ateste*, in *Gli statuti municipali*, *op. cit.*, p. 207 n.14.

magistri avevano cura che tutti sacrifici previsti nei decreti dei decurioni venivano effettuati.

La legge Genetiva, perciò, si presenta come esempio di statuto costituzionale romano, destinato a una società locale, per accordare queste competenze del governo centrale con quelle del governo municipale.